

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

Nn. 478, 1590 e 2150-A

## RELAZIONE DELLA 12<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (IGIENE E SANITÀ)

(RELATORE LAURIA Baldassare)

Comunicata alla Presidenza il 2 novembre 1999

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (n. 478)

**d'iniziativa dei senatori NAPOLI Roberto, D'ONOFRIO, BRIENZA e DANIELE GALDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 1996

E SUI

### DISEGNI DI LEGGE

Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (n. 1590)

**d'iniziativa del senatore DE ANNA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 OTTOBRE 1996

Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo professionale degli informatori scientifici del farmaco (n. 2150)

**d'iniziativa della senatrice SALVATO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 1997**

---

*dei quali la Commissione propone l'assorbimento  
nel disegno di legge n. 478*

---

**INDICE**

Relazione .....	Pag. 4
Pareri:	
- della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	» 6
- della Giunta per gli affari delle Comunità europee .	» 7
Disegni di legge:	
a) disegno di legge n. 478 e testo proposto dalla Commissione .....	» 8
b) disegno di legge n. 1590, d'iniziativa del senatore De Anna .....	» 18
c) disegno di legge n. 2150, d'iniziativa della senatrice Salvato .....	» 23

ONOREVOLI SENATORI. - È ormai opinione condivisa che una maggiore razionalizzazione e qualificazione della prescrizione dei farmaci da parte dei medici rappresenti un momento fondamentale tanto per il contenimento della spesa farmaceutica, quanto per il miglioramento qualitativo dell'assistenza, la riduzione dei ricoveri impropri, la prevenzione delle patologie iatrogene.

Un elemento essenziale per favorire questo processo di razionalizzazione è la corretta informazione scientifica farmaceutica degli operatori sanitari.

Al fine quindi di qualificare questa attività e di evitare che si riduca ad una mera forma di promozione commerciale, già l'articolo 31 della legge n. 833 del 1978 ne aveva posto la regolamentazione tra gli obiettivi del Servizio sanitario nazionale.

Questa regolamentazione è stata in ampia misura realizzata dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, che disciplina la pubblicità dei medicinali per uso umano in attuazione alla direttiva CEE n. 28 dello stesso anno.

Il citato decreto legislativo pone degli obblighi essenzialmente a carico delle imprese farmaceutiche che, oltre ad essere tenute ad osservare criteri di correttezza e veridicità nella pubblicità sui farmaci, devono dotarsi di un servizio scientifico ed utilizzare informatori scientifici qualificati.

Purtroppo questa disposizione non viene sempre rispettata, cosa che ha reso evidente l'opportunità di disciplinare più compiutamente l'attività di informazione scientifica farmaceutica, garantendo non solo una sufficiente preparazione teorico-pratica degli operatori, ma anche fornendo adeguati strumenti di controllo e di verifica del loro operato dal punto di vista della deontologia professionale, evitando così da un lato che

essi possano essere indotti a farsi meri promotori di forme di consumismo farmaceutico, e consentendo dall'altro di utilizzare le loro competenze professionali nell'interesse delle attività di farmacovigilanza.

Già nella scorsa legislatura il Senato aveva affrontato la questione giungendo all'approvazione di un testo il cui *iter* venne interrotto dall'anticipata conclusione della legislatura.

L'impianto di tale articolato è stato essenzialmente ripreso dai disegni di legge n. 478, d'iniziativa del senatore Napoli Roberto e di altri senatori, e n. 1590 d'iniziativa del senatore De Anna, nonché, con alcune significative differenze, dal disegno di legge n. 2150 della senatrice Salvato.

Dopo un *iter* alquanto complesso, la Commissione igiene e sanità propone un testo che, adottando come base l'impianto del disegno di legge approvato nella scorsa legislatura e ripreso dai disegni di legge nn. 478 e 1590, definisce in primo luogo l'informatore scientifico del farmaco come un professionista laureato, ovvero titolare del diploma universitario dell'informazione scientifica del farmaco, iscritto ad un apposito albo, e tenuto ad assicurare il costante interscambio di informazioni tra medici ed aziende.

L'iscrizione all'albo, tenuto presso appositi collegi provinciali, costituisce condizione necessaria perché un soggetto possa essere assunto da un'impresa farmaceutica in qualità di informatore scientifico. L'istituzione dell'albo non ha certamente alcuna finalità di privilegio corporativo e di ostacolo alla concorrenza professionale, dal momento che l'iscrizione è aperta a qualunque cittadino dell'Unione europea che goda dei diritti civili e che sia in possesso

di uno dei titoli di studio indicati dal comma 1 dell'articolo 2.

La funzione dell'albo deve essere quindi ravvisata da una parte nell'impedire che le imprese farmaceutiche possano abusivamente assumere personale non qualificato, e dall'altra nell'istituzione di uno strumento che consenta il controllo sulla deontologia professionale degli operatori da parte dei collegi provinciali degli informatori.

Il disegno di legge istituisce altresì un consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco cui sono affi-

dati importanti funzioni, anche dirette alla promozione culturale, al miglioramento professionale e all'aggiornamento degli informatori scientifici del farmaco.

Il disegno di legge non comporta alcun onere a carico del bilancio dello Stato, in quanto è specificamente previsto che tutte le spese di attuazione siano finanziate con le quote annuali dovute dagli iscritti all'albo degli informatori scientifici del farmaco.

LAURIA Baldassare, *relatore*

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: MORANDO)

**sul disegno di legge n. 478 e su emendamenti**

13 maggio 1997

La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta sul testo del disegno di legge, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che l'articolo 25 venga così riformulato: «Tutte le spese derivanti dall'attuazione della presente legge sono finanziate con le quote di cui alla lettera g) dell'articolo 12 ed è conseguentemente escluso ogni onere a carico del bilancio dello Stato». La Commissione esprime altresì parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi ad eccezione che su quelli 2.5, 4.1 e 12.4, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

**PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

(Estensore: DANIELE GALDI)

**sui disegni di legge nn. 478, 1590, 2150**

21 maggio 1997

Sui disegni di legge esaminati congiuntamente, la Giunta esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo in quanto non presentano profili formali di incompatibilità con il diritto comunitario.

**DISEGNO DI LEGGE N. 478**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI  
NAPOLI ROBERTO ED ALTRI

Art. 1.

1. Ai fini della presente legge si definisce informazione scientifica del farmaco il complesso di informazioni relative alla composizione dei farmaci ad uso umano, alla loro attività terapeutica, alle indicazioni, alle precauzioni e modalità d'uso compresa la concedibilità da parte del Servizio sanitario nazionale, ai risultati degli studi clinici controllati concernenti la efficacia e la tossicità immediata e a distanza, destinato ai medici, alle farmacie e all'utenza, avente lo scopo di assicurare un corretto uso del farmaco.

Art. 2.

1. Informatore scientifico del farmaco è colui che, **essendo in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria, veterinaria, scienze biologiche, chimica con indirizzo organico o biologico, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche o del diploma universitario in informazione scientifica sul farmaco** e iscritto all'apposito albo di cui all'articolo 15, porta a conoscenza dei sanitari le informazioni di cui all'articolo 1 e ne assicura il periodico aggiornamento.

2. È compito dell'informatore scientifico del farmaco comunicare, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, al responsabile del servizio scientifico dell'impresa di cui

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

**1. Salvo quanto espressamente stabilito dalla presente legge, all'informazione scientifica sui farmaci si applicano le disposizioni e le definizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, di attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano.**

Art. 2.

1. Informatore scientifico del farmaco è colui che, iscritto all'apposito albo di cui all'articolo 15, porta a conoscenza dei sanitari le informazioni **scientifiche sui farmaci** e ne assicura il periodico aggiornamento. **L'informatore scientifico del farmaco deve essere in possesso del diploma di laurea in farmacia, medicina e chirurgia, odontoiatria, veterinaria, scienze biologiche, chimica, chimica industriale o tecnologie farmaceutiche, ovvero del diploma universitario in informazione scientifica sul farmaco o scienza delle preparazioni alimentari.**

2. È compito dell'informatore scientifico del farmaco comunicare, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, al responsabile del servizio scientifico dell'impresa di cui



(Segue: *Testo del disegno di legge*)

all'articolo 14 del decreto medesimo, **nonchè al Ministero della sanità, nell'ambito dell'attività di collaborazione di cui all'articolo 10, secondo comma, del decreto del Ministro della sanità 23 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 luglio 1981**, le osservazioni sulle specialità medicinali che gli operatori segnalano.

Art. 3.

1. Gli informatori scientifici del farmaco sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulle notizie fornite loro dalle aziende per le quali operano, nonchè dagli altri operatori sanitari.

2. Le industrie farmaceutiche, per svolgere le attività di propaganda e divulgazione, devono attingere dall'albo degli informatori scientifici. **Agli iscritti è fatto divieto di svolgere, per conto delle aziende, attività di vendita dei farmaci.**

Art. 4.

1. In ogni provincia sono costituiti i collegi provinciali degli informatori scientifici del farmaco, con funzioni relative alla tenuta dell'albo professionale ed alla disciplina degli iscritti e con ogni altra attribuzione prevista dalla legge.

2. Ai collegi provinciali appartengono gli informatori scientifici del farmaco iscritti all'albo di cui all'articolo 15 e residenti nella provincia.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

all'articolo 14 del decreto legislativo medesimo, le osservazioni sulle specialità medicinali che gli operatori segnalano, **garantendo un costante interscambio di informazioni tra medici ed aziende.**

Art. 3.

1. *Identico.*

2. Le industrie farmaceutiche, per svolgere le attività di propaganda e divulgazione, devono attingere dall'albo degli informatori scientifici.

**3. Il rapporto di lavoro dell'informatore scientifico è disciplinato con le relative contrattazioni collettive tra le categorie interessate ai sensi dell'articolo 6, ottavo comma, del decreto del Ministro della sanità 23 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 luglio 1981.**

Art. 4.

*Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

3. Se il numero degli informatori scientifici del farmaco residenti nella provincia è esiguo ovvero se sussistono altre ragioni di carattere storico o geografico, può essere disposto, ai sensi della lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 12, che un collegio abbia per circoscrizione due o più province limitrofe.

Art. 5.

1. Le funzioni di cui all'articolo 4 sono esercitate, per ciascuna provincia o gruppo di province, dai consigli dei collegi provinciali degli informatori scientifici del farmaco eletti in assemblea fra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 15 residenti nella stessa circoscrizione territoriale, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto.

2. I consigli dei collegi provinciali di cui al comma 1 sono composti di nove informatori scientifici del farmaco, che abbiano almeno cinque anni di attività effettivamente svolta.

Art. 6.

1. Il consiglio del collegio provinciale elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

Art. 7.

1. Al consiglio del collegio provinciale spettano le seguenti attribuzioni:

*a*) compilare e tenere l'albo del collegio;

*b*) curare l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le altre disposizioni in materia da parte degli iscritti;

*c*) vigilare per la tutela dell'informatore scientifico del farmaco in qualunque sede

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

*Identico.*

Art. 6.

*Identico.*

Art. 7.

*Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

e svolgere ogni attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

d) promuovere e favorire tutte le iniziative volte al progresso culturale degli iscritti;

e) collaborare con gli enti pubblici e privati che operano nel settore del farmaco nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possono comunque interessare il collegio;

f) esercitare il potere disciplinare nei confronti degli iscritti;

g) provvedere all'amministrazione dei beni di pertinenza del collegio e proporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

h) interpersi, se richiesto, nelle controversie fra gli iscritti e tra questi e le aziende presso le quali essi prestano la propria opera;

i) esercitare le altre attribuzioni demandategli dalla legge;

l) designare i rappresentanti del collegio presso il Consiglio nazionale.

2. Ogni consiglio provinciale, su indicazione del Consiglio nazionale, avrà cura annualmente di promuovere, organizzare e sovrintendere un corso di formazione professionale, in collaborazione con l'università, per gli informatori scientifici del farmaco iscritti all'albo del collegio.

3. L'effettuazione di tali corsi e dei relativi programmi sono preventivamente comunicati al Ministero della sanità, che fornisce le indicazioni e gli orientamenti intesi a dare omogeneità a tali iniziative.

Art. 8.

1. Il presidente del consiglio del collegio provinciale degli informatori scientifici del farmaco ha la rappresentanza del collegio stesso, convoca e presiede l'assemblea degli

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

*Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

iscritti ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.

2. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento e svolge le funzioni a lui eventualmente delegate.

Art. 9.

1. Ogni collegio provinciale degli informatori scientifici del farmaco ha un collegio provinciale dei revisori dei conti, costituito da tre componenti, che controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal consiglio, riferendone all'assemblea.

Art. 10.

1. È istituito il Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco. Di esso fa parte un rappresentante per ogni collegio provinciale o interprovinciale.

2. I collegi provinciali o interprovinciali che hanno più di trecento informatori scientifici del farmaco iscritti eleggono un ulteriore consigliere nazionale ogni trecento informatori scientifici del farmaco eccedenti tale numero o frazione di esso superiore alla metà.

Art. 11.

1. Il Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco elegge nel proprio seno un presidente, un segretario, un tesoriere e cinque consiglieri, componenti il comitato esecutivo.

2. Il Consiglio nazionale di cui al comma 1 designa altresì tre informatori scientifici del farmaco perchè esercitino la funzione di revisore dei conti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

*Identico.*

Art. 10.

*Identico.*

Art. 11.

*Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 12.

1. Al Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco spettano le seguenti attribuzioni:

a) vigilare per la tutela della categoria degli informatori scientifici del farmaco e curare i rapporti deontologici fra gli informatori e le direzioni aziendali da cui dipendono;

b) coordinare e promuovere le attività culturali dei consigli dei collegi provinciali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale per una qualificata e scientifica informazione, nonchè disciplinare e vigilare sull'aggiornamento e sulla formazione permanente degli informatori scientifici del farmaco;

c) esprimere il parere, quando sia richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano il servizio di informazione scientifica sui farmaci e la professione di informatore scientifico del farmaco, nonchè su ogni altra questione attinente ai collegi provinciali;

d) decidere sull'istituzione dei collegi interprovinciali nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 4;

e) decidere in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli dei collegi provinciali in materia di iscrizione e di cancellazione dall'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli dei collegi provinciali e dei collegi provinciali dei revisori;

f) redigere il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza;

g) determinare la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 12.

*Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 13.

1. I componenti di ciascun consiglio del collegio provinciale e quelli del Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

Art. 14.

1. Sono eleggibili alle cariche di cui agli articoli 6 e 11 tutti gli informatori scientifici del farmaco, anche se iscritti ad altri albi professionali, fatte salve le condizioni di compatibilità di cui all'articolo 3.

Art. 15.

1. Presso ogni consiglio del collegio provinciale e interprovinciale è istituito l'albo degli informatori scientifici del farmaco, che hanno la loro residenza nel territorio compreso nella circoscrizione del collegio stesso.

Art. 16.

1. L'albo di cui all'articolo 15 deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza ed il domicilio degli iscritti, nonchè la data di iscrizione ed il titolo in base al quale la stessa è avvenuta. L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 13.

*Identico.*

Art. 14.

*Identico.*

Art. 15.

*Identico.*

Art. 16.

*Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 17.

1. Per l'iscrizione nell'albo sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza di un Paese membro dell'Unione europea;
- b) godimento dei diritti civili;
- c) possesso di uno dei diplomi di cui al comma 1 dell'articolo 2.

Art. 18.

1. Gli informatori scientifici del farmaco incorrono nel provvedimento di cancellazione dall'albo:

- a) per la perdita del godimento dei diritti civili;
- b) per condanna penale;
- c) per cessazione dell'attività professionale da almeno cinque anni;
- d) per accertato esercizio di attività in altro collegio professionale.

Art. 19.

1. L'informatore scientifico del farmaco cancellato dall'albo può, a sua richiesta, essere riammesso quando siano cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.

2. Se la cancellazione dall'albo è avvenuta a seguito di condanna penale, la domanda di nuova iscrizione può essere proposta quando si è ottenuta la riabilitazione.

Art. 20.

1. Una copia dell'albo di cui all'articolo 15 deve essere depositata ogni anno entro il mese di gennaio, a cura dei consigli dei

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 17.

*Identico.*

Art. 18.

*Identico.*

Art. 19.

*Identico.*

Art. 20.

1. Una copia dell'albo di cui all'articolo 15 deve essere depositata ogni anno entro il mese di gennaio, a cura dei consigli dei

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

collegi provinciali, presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione dove hanno sede i predetti consigli, nonchè presso la segreteria del Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco e presso il Ministero di **grazia e** giustizia ed il Ministero della sanità.

2. Di ogni nuova iscrizione o cancellazione deve essere data comunicazione entro due mesi al Ministro di **grazia e** giustizia ed al Ministro della sanità, alla cancelleria della corte d'appello, al procuratore generale della stessa corte d'appello ed al Consiglio nazionale.

Art. 21.

1. Gli iscritti nell'albo degli informatori scientifici del farmaco, che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro ed alla dignità professionali o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità del collegio, sono sottoposti a procedimento disciplinare.

Art. 22.

1. Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal consiglio del collegio provinciale di cui all'articolo 5 previa audizione dell'interessato. Esse sono:

- a) l'avvertimento;
- b) la censura;
- c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;
- d) la radiazione dall'albo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

collegi provinciali, presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione dove hanno sede i predetti consigli, nonchè presso la segreteria del Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco e presso il Ministero **della** giustizia ed il Ministero della sanità.

2. Di ogni nuova iscrizione o cancellazione deve essere data comunicazione entro due mesi al Ministro **della** giustizia ed al Ministro della sanità, alla cancelleria della corte d'appello, al procuratore generale della stessa corte d'appello ed al Consiglio nazionale.

Art. 21.

*Identico.*

Art. 22.

*Identico.*



(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 23.

1. Avverso le decisioni in materia di iscrizione, cancellazione ed elezione nei consigli dei collegi provinciali e di provvedimenti disciplinari è ammesso il ricorso giurisdizionale.

Art. 24.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, sono considerati, di diritto, informatori scientifici del farmaco tutti coloro che hanno svolto tale attività in modo continuativo per almeno due anni, anche in assenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 2. Essi possono essere iscritti all'albo di cui all'articolo 15, previa apposita richiesta scritta, corredata da idonea documentazione.

Art. 25.

1. Tutte le spese relative al Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco di cui all'articolo 10 e all'albo degli informatori scientifici del farmaco di cui all'articolo 15 sono esclusivamente a carico degli iscritti.

Art. 26.

1. Il Governo, entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, emana il relativo regolamento di esecuzione. Con il predetto regolamento di esecuzione sono dettate le norme relative alle assemblee degli iscritti e alle elezioni dei consigli dei collegi provinciali e interprovinciali.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 23.

*Identico.*

Art. 24.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, sono considerati, di diritto, informatori scientifici del farmaco tutti coloro che hanno svolto tale attività in modo continuativo per almeno due anni, **a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541**, anche in assenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge. Essi possono essere iscritti all'albo di cui all'articolo 15, previa apposita richiesta scritta, corredata da idonea documentazione.

Art. 25.

1. Tutte le spese **derivanti dall'attuazione della presente legge sono finanziate con le quote di cui alla lettera g) dell'articolo 12 ed è conseguentemente escluso ogni onere a carico del bilancio dello Stato.**

Art. 26.

*Identico.*

**DISEGNO DI LEGGE N. 1590**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE  
DE ANNA

Art. 1.

1. Ai fini della presente legge si definisce informazione scientifica del farmaco il complesso di informazioni relative alla composizione dei farmaci ad uso umano, alla loro attività terapeutica, alle indicazioni, alle precauzioni e modalità d'uso compresa la concedibilità da parte del Servizio sanitario nazionale, ai risultati degli studi clinici controllati concernenti la efficacia e la tossicità immediata e a distanza, destinato ai medici, alle farmacie e all'utenza, avente lo scopo di assicurare un corretto uso del farmaco.

Art. 2.

1. Informatore scientifico del farmaco è colui che, essendo in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria, veterinaria, scienze biologiche, scienze delle preparazioni alimentari, chimica, chimica industriale, farmacia, chimica, chimica e tecnologia farmaceutiche o del diploma universitario in informazione scientifica sul farmaco e iscritto all'apposito albo di cui all'articolo 15, porta a conoscenza dei sanitari le informazioni di cui all'articolo 1 e ne assicura il periodico aggiornamento.

2. È compito dell'informatore scientifico del farmaco comunicare, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, al responsabile del servizio scientifico dell'impresa di cui all'articolo 14 del decreto medesimo, nonché al Ministero della sanità, nell'ambito dell'attività di collaborazione di cui all'articolo 10, secondo comma, del decreto del

Ministro della sanità 23 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 luglio 1981, le osservazioni sulle specialità medicinali che gli operatori segnalano.

Art. 3.

1. Gli informatori scientifici del farmaco sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulle notizie fornite loro dalle aziende per le quali operano, nonché dagli altri operatori sanitari.

2. Per svolgere l'attività di informazione scientifica del farmaco è necessaria l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 15. Agli iscritti è fatto divieto di svolgere, per conto delle aziende, attività di vendita dei farmaci.

3. È consentita la contemporanea iscrizione dell'informatore scientifico del farmaco ad altro albo professionale, ma è precluso l'esercizio contemporaneo della relativa attività.

Art. 4.

1. In ogni provincia sono costituiti i collegi provinciali degli informatori scientifici del farmaco, con funzioni relative alla tenuta dell'albo professionale ed alla disciplina degli iscritti e con ogni altra attribuzione prevista dalla legge.

2. Ai collegi provinciali appartengono gli iscritti all'albo di cui all'articolo 15 e residenti nella provincia.

3. Se il numero degli iscritti residenti nella provincia è esiguo ovvero se sussistono altre ragioni di carattere storico o geografico, può essere disposto, ai sensi della lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 12, che un collegio abbia per circoscrizione due o più province limitrofe.

Art. 5.

1. Le funzioni di cui all'articolo 4 sono esercitate, per ciascuna provincia o gruppo

di province, dai consigli dei collegi provinciali degli informatori scientifici del farmaco eletti in assemblea fra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 15 residenti nella stessa circoscrizione territoriale, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto.

2. I consigli dei collegi provinciali di cui al comma 1 sono composti di nove informatori scientifici del farmaco, che abbiano almeno cinque anni di attività effettivamente svolta.

#### Art. 6.

1. Il consiglio del collegio provinciale elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

#### Art. 7.

1. Al consiglio del collegio provinciale spettano le seguenti attribuzioni:

a) compilare e tenere l'albo del collegio;

b) curare l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le altre disposizioni in materia da parte degli iscritti;

c) vigilare per la tutela degli iscritti in qualunque sede e svolgere ogni attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

d) promuovere e favorire tutte le iniziative volte al progresso culturale degli iscritti;

e) collaborare con gli enti pubblici e privati che operano nel settore del farmaco nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possono comunque interessare il collegio;

f) esercitare il potere disciplinare nei confronti degli iscritti;

g) provvedere all'amministrazione dei beni di pertinenza del collegio e proporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

h) interpersi, se richiesto, nelle controversie fra gli iscritti e tra questi e le aziende presso le quali essi prestano la propria opera;

i) esercitare le altre attribuzioni demandategli dalla legge;

l) designare i rappresentanti del collegio presso il Consiglio nazionale.

2. Ogni consiglio provinciale, su indicazione del Consiglio nazionale, avrà cura annualmente di promuovere, organizzare e sovrintendere un corso di formazione professionale, in collaborazione con il Ministero della sanità e l'università, per gli iscritti all'albo del collegio.

3. L'effettuazione dei corsi di cui al comma 2 ed i relativi programmi sono preventivamente comunicati al Ministero della sanità, che fornisce le indicazioni e gli orientamenti intesi a dare omogeneità a tali iniziative.

#### Art. 8.

1. Il presidente del consiglio del collegio provinciale degli informatori scientifici del farmaco ha la rappresentanza del collegio stesso, convoca e presiede l'assemblea degli iscritti ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.

2. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento e svolge le funzioni a lui eventualmente delegate.

#### Art. 9.

1. Ogni collegio provinciale degli informatori scientifici del farmaco ha un collegio provinciale dei revisori dei conti, costituito da tre componenti, che controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal consiglio, riferendone all'assemblea.

## Art. 10.

1. È istituito il Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco. Di esso fa parte un rappresentante per ogni collegio provinciale o interprovinciale.

2. I collegi provinciali o interprovinciali che hanno più di trecento iscritti eleggono un ulteriore consigliere nazionale ogni trecento informatori scientifici del farmaco eccedenti tale numero, o frazione di esso superiore alla metà.

## Art. 11.

1. Il Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco elegge nel proprio seno un presidente, un segretario, un tesoriere e cinque consiglieri, componenti il comitato esecutivo.

2. Il Consiglio nazionale di cui al comma 1 designa altresì tre informatori scientifici del farmaco perché esercitino la funzione di revisore dei conti.

## Art. 12.

1. Al Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco spettano le seguenti attribuzioni:

a) vigilare per la tutela della categoria degli informatori scientifici del farmaco e curare i rapporti deontologici fra gli informatori e le direzioni aziendali da cui dipendono;

b) coordinare e promuovere le attività culturali dei consigli dei collegi provinciali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale per una qualificata e scientifica informazione, nonché disciplinare e vigilare sull'aggiornamento e sulla formazione permanente degli iscritti;

c) esprimere il parere, quando sia richiesto, sui progetti di legge e di regola-

mento che riguardano il servizio di informazione scientifica sui farmaci e la professione di informatore scientifico del farmaco, nonché su ogni altra questione attinente ai collegi provinciali;

d) decidere sull'istituzione dei collegi interprovinciali nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 4;

e) decidere in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli dei collegi provinciali in materia di iscrizione e di cancellazione dall'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli dei collegi provinciali e dei collegi provinciali dei revisori;

f) redigere il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza;

g) determinare la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti.

h) provvedere all'aggiornamento dello elenco degli iscritti negli albi dei collegi provinciali e interprovinciali.

## Art. 13.

1. I componenti di ciascun consiglio del collegio provinciale e quelli del Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

## Art. 14.

1. Sono eleggibili alle cariche di cui agli articoli 6 e 11 tutti gli iscritti all'albo dei collegi provinciali degli informatori scientifici del farmaco, anche se iscritti ad altri albi professionali, fatte salve le condizioni di compatibilità di cui all'articolo 3.

## Art. 15.

1. Presso ogni consiglio del collegio provinciale e interprovinciale è istituito l'albo

degli informatori scientifici del farmaco, che hanno la loro residenza nel territorio compreso nella circoscrizione del collegio stesso.

2. All'albo del collegio di cui al comma 1 sono anche iscritti i capi area farmaceutici, purchè svolgano attività di informazione scientifica sui farmaci e siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 2.

#### Art. 16.

1. L'albo di cui all'articolo 15 deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza ed il domicilio degli iscritti, nonché la data di iscrizione ed il titolo in base al quale la stessa è avvenuta. L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo.

#### Art. 17.

1. Per l'iscrizione nell'albo sono richiesti i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di un Paese membro dell'Unione europea o di altro Paese estraneo all'Unione, purchè il richiedente risieda in Italia;

b) godimento dei diritti civili;

c) possesso di uno dei diplomi di cui al comma 1 dell'articolo 2.

#### Art. 18.

1. Gli iscritti all'albo di cui all'articolo 15 incorrono nel provvedimento di cancellazione dall'albo:

a) per la perdita del godimento dei diritti civili;

b) per condanna penale;

c) per cessazione dell'attività professionale da almeno cinque anni;

d) per accertato esercizio contemporaneo di altra attività professionale.

#### Art. 19.

1. L'iscritto cancellato dall'albo può, a sua richiesta, essere riammesso quando siano cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.

2. Se la cancellazione dall'albo è avvenuta a seguito di condanna penale, la domanda di nuova iscrizione può essere proposta quando si è ottenuta la riabilitazione.

#### Art. 20.

1. Una copia dell'albo di cui all'articolo 15 deve essere depositata ogni anno entro il mese di gennaio, a cura dei consigli dei collegi provinciali, presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione dove hanno sede i predetti consigli, nonché presso la segreteria del Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco e presso il Ministero di grazia e giustizia ed il Ministero della sanità.

2. Di ogni nuova iscrizione o cancellazione deve essere data comunicazione entro due mesi al Ministro di grazia e giustizia ed al Ministro della sanità, alla cancelleria della corte d'appello, al procuratore generale della stessa corte d'appello ed al Consiglio nazionale.

#### Art. 21.

1. Gli iscritti nell'albo degli informatori scientifici del farmaco, che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro ed alla dignità professionali o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità del collegio, sono sottoposti a procedimento disciplinare.

#### Art. 22.

1. Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal consiglio

del collegio provinciale di cui all'articolo 5 previa audizione dell'interessato. Esse sono:

- a) l'avvertimento;
- b) la censura;
- c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;
- d) la radiazione dall'albo.

#### Art. 23.

1. Avverso le decisioni in materia di iscrizione, cancellazione ed elezione nei consigli dei collegi provinciali e di provvedimenti disciplinari è ammesso il ricorso giurisdizionale.

#### Art. 24.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, sono considerati, di diritto, informatori scientifici del farmaco ovvero capi area farmaceutici tutti coloro che hanno svolto tale attività in modo continuativo per almeno due anni dopo l'entrata in vigo-

re del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 541, anche in assenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 2. Essi possono essere iscritti all'albo di cui all'articolo 15, previa apposita richiesta scritta, corredata da idonea documentazione.

#### Art. 25.

1. Tutte le spese relative al Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco di cui all'articolo 10 e all'albo degli informatori scientifici del farmaco di cui all'articolo 15 sono esclusivamente a carico degli iscritti.

#### Art. 26.

1. Il Governo, entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, emana il relativo regolamento di esecuzione. Con il predetto regolamento di esecuzione sono dettate le norme relative alle assemblee degli iscritti e alle elezioni dei consigli dei collegi provinciali e interprovinciali.

**DISEGNO DI LEGGE N. 2150**

D'INIZIATIVA DELLA SENATRICE  
SALVATO

Art. 1.

1. Ai fini della presente legge si definisce informazione scientifica farmaceutica il complesso di informazioni relative alla composizione dei farmaci, alla loro attività terapeutica, alle indicazioni, alle controindicazioni ed ai possibili effetti collaterali, alle precauzioni e modalità d'uso, compresa la concedibilità da parte del Servizio sanitario nazionale, ai risultati degli studi clinici controllati concernenti l'efficacia e la tossicità immediata e a distanza, destinato ai medici, alle farmacie e all'utenza, avente lo scopo di assicurare un corretto uso del farmaco.

Art. 2.

1. In applicazione dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Ministro della sanità emana, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il primo programma pluriennale per l'informazione scientifica sui farmaci, finalizzato anche ad iniziative di educazione sanitaria.

2. L'attuazione del programma di cui al comma 1 è svolta dalle regioni con il coordinamento dell'Istituto superiore di sanità e la collaborazione, nell'ambito delle proprie competenze, dell'industria farmaceutica.

Art. 3.

1. Le regioni, con il concorso dei comuni, organizzano i servizi per l'informazione sull'uso dei farmaci e dei dietoterapici (SIF).

2. I SIF hanno il compito di:

a) progettare e sviluppare programmi di informazione diretta ai sanitari ed all'utenza secondo valutazioni epidemiologiche, cliniche e tossicologiche;

b) tenere i collegamenti con i servizi farmaceutici delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, con le industrie e con le farmacie;

c) acquisire i dati relativi al consumo di farmaci e dietoterapici nel territorio di competenza;

d) progettare e sviluppare programmi di farmacovigilanza, garantendo il rispetto delle disposizioni dell'autorità sanitaria centrale;

e) assicurare lo svolgimento di corsi di aggiornamento per i sanitari, anche convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, da effettuare con la collaborazione delle università e degli enti di ricerca, finalizzati alla conoscenza e al buon uso del farmaco. Ai suddetti corsi possono partecipare gli informatori scientifici del farmaco dipendenti dalle industrie;

f) far conoscere le caratteristiche delle nuove molecole in relazione alla loro attività terapeutica con particolare riguardo al rapporto tra costi e benefici.

3. I SIF riferiscono annualmente sull'attività svolta all'Istituto superiore di sanità.

4. La struttura organizzativa dei SIF è stabilita con la legge regionale di programmazione sanitaria, che assicura una direzione affidata ad esperti in discipline biomediche, farmacologiche, epidemiologiche e di programmazione sanitaria ed un coordinamento tecnico-scientifico, con il coinvolgimento degli informatori scientifici del farmaco.

Art. 4.

1. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite i propri servizi farmaceutici, svolgono i programmi di informazione e di educazione scientifica sui farma-

ci in relazione al loro corretto uso e garantiscono al personale sanitario la disponibilità degli strumenti di informazione sui farmaci, quali il *Bollettino di informazione sui farmaci* e le schede tecniche informative, tramite l'istituzione dei centri di documentazione e dei servizi bibliografici.

2. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere inoltre:

a) assicurano il corretto svolgimento dei programmi di monitoraggio delle prescrizioni farmaceutiche e il controllo dei flussi informativi destinati ai SIF;

b) curano l'applicazione dei protocolli terapeutici mirati alle patologie di maggiore rilevanza nel territorio di competenza.

#### Art. 5.

1. È definito informatore scientifico del farmaco colui che, iscritto all'apposito albo di cui all'articolo 18, porta a conoscenza dei sanitari le informazioni di cui all'articolo 1 e ne assicura il periodico aggiornamento. L'informatore scientifico del farmaco deve essere in possesso del diploma universitario in informazione scientifica sul farmaco, ovvero di uno dei seguenti diplomi di laurea:

- a) medicina e chirurgia;
- b) odontoiatria;
- c) veterinaria;
- d) scienze biologiche;
- e) chimica, chimica industriale;
- f) farmacia;
- g) chimica e tecnologia farmaceutiche;
- h) scienze delle preparazioni alimentari;

2. L'informatore scientifico del farmaco cura periodicamente l'informazione di tutti i sanitari operanti nel proprio ambito territoriale ed ha libero accesso negli ambulatori privati dei sanitari e negli ambulatori pubblici, con diritto di precedenza, nel rispetto comunque di una eventuale programmazio-

ne delle modalità di accesso e degli orari liberamente adottati dai sanitari stessi.

3. È compito dell'informatore scientifico del farmaco comunicare, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, al responsabile del servizio scientifico dell'impresa, di cui all'articolo 14 del decreto medesimo, nonché al Ministero della sanità, nell'ambito dell'attività di collaborazione di cui all'articolo 10, secondo comma, del decreto del Ministro della sanità 23 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 luglio 1981, le osservazioni sulle specialità medicinali che gli operatori segnalano.

#### Art. 6.

1. Gli informatori scientifici del farmaco informano il servizio scientifico dell'impresa allorchè il contenuto del messaggio informativo aziendale non sia rispondente alla normativa vigente in materia di informazione scientifica sui farmaci.

2. Gli informatori scientifici del farmaco sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulle notizie fornite loro dalle imprese per le quali operano, nonché dagli altri operatori sanitari, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi e la cooperazione tra i colleghi e le rispettive imprese.

3. È consentita la contemporanea iscrizione dell'informatore scientifico del farmaco ad altro albo professionale, ma è precluso l'esercizio contemporaneo della relativa attività.

4. Per svolgere l'attività di informazione scientifica farmaceutica è necessaria l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 18. Agli iscritti è fatto divieto di svolgere per conto delle aziende attività di vendita dei farmaci.

#### Art. 7.

1. In ogni provincia sono istituiti i collegi provinciali degli informatori scientifici



del farmaco, con funzioni relative alla tenuta dell'albo professionale di cui all'articolo 18 ed alla disciplina degli iscritti e con ogni altra attribuzione prevista dalla legge.

2. Ai collegi provinciali appartengono gli informatori scientifici del farmaco iscritti all'albo professionale e residenti nella provincia.

3. Se il numero degli informatori scientifici del farmaco residenti nella provincia è esiguo, ovvero se sussistono altre motivazioni di carattere storico o geografico, può essere disposto, ai sensi della lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 15, che uno stesso collegio abbia una circoscrizione corrispondente a più province finitime.

#### Art. 8.

1. Le funzioni di cui all'articolo 7 sono esercitate, per ciascuna provincia o gruppo di province, dai consigli dei collegi provinciali degli informatori scientifici del farmaco, eletti dall'assemblea degli iscritti all'albo professionale residenti nella stessa circoscrizione territoriale, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto.

2. I consigli dei collegi provinciali di cui al comma 1 sono composti da nove informatori scientifici del farmaco, che abbiano almeno cinque anni di attività effettivamente svolta.

#### Art. 9.

1. Il consiglio del collegio provinciale elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

#### Art. 10.

1. Al consiglio del collegio provinciale spettano le seguenti attribuzioni:

*a*) compilare e tenere l'albo professionale del collegio;

*b*) curare l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le altre disposizioni in materia da parte degli iscritti;

*c*) vigilare per la tutela dell'informatore scientifico del farmaco in qualunque sede e svolgere ogni attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

*d*) promuovere e favorire tutte le iniziative volte al progresso culturale degli iscritti;

*e*) collaborare con gli enti pubblici e privati che operano nel settore del farmaco nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possono comunque interessare il collegio;

*f*) informare i cittadini, attraverso cartelli da apporre nelle sale d'attesa dei medici, della importante funzione dell'informatore scientifico, ai fini del conseguimento di migliori risultati per la salute pubblica, delle modalità e degli orari di accesso negli ambulatori medici;

*g*) esercitare il potere disciplinare nei confronti degli iscritti;

*h*) provvedere all'amministrazione dei beni di pertinenza del collegio e proporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

*i*) interpersi, se richiesto, nelle controversie fra gli iscritti e tra questi e le imprese presso le quali essi prestano la propria opera;

*l*) esercitare le altre attribuzioni demandategli dalla legge;

*m*) designare i rappresentanti del collegio presso il consiglio nazionale di cui all'articolo 13.

2. Ogni consiglio del collegio provinciale, su indicazioni del consiglio nazionale, promuove e organizza annualmente un corso di formazione professionale, in collaborazione con il Ministero della sanità e con le università, per gli informatori scientifici del farmaco iscritti al relativo albo.

3. L'effettuazione dei corsi di cui al comma 2 e i relativi programmi sono pre-

ventivamente comunicati al Ministero della sanità che fornisce le indicazioni e gli orientamenti intesi a dare omogeneità a tali iniziative.

#### Art. 11.

1. Il presidente del consiglio del collegio provinciale degli informatori scientifici del farmaco ha la rappresentanza del collegio stesso, convoca e presiede l'assemblea degli iscritti ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.

2. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento e svolge le funzioni a lui eventualmente delegate.

#### Art. 12.

1. Presso ogni collegio provinciale degli informatori scientifici del farmaco è istituito un collegio provinciale dei revisori dei conti, composto da tre membri, che controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal consiglio, riferendone all'assemblea.

#### Art. 13.

1. È istituito il consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco. Di esso fa parte un rappresentante per ogni collegio provinciale o interprovinciale.

2. I collegi provinciali o interprovinciali ai quali sono iscritti più di trecento informatori scientifici del farmaco eleggono un ulteriore consigliere nazionale ogni trecento informatori scientifici del farmaco eccedenti tale numero o frazione di esso superiore alla metà.

#### Art. 14.

1. Il consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco elegge nel proprio seno un presidente, un segretario, un tesoriere e cinque consiglieri, componenti il comitato esecutivo.

2. Il consiglio nazionale di cui al comma 1 designa, altresì, tre informatori scientifici del farmaco perchè esercitino la funzione di revisori dei conti.

#### Art. 15.

1. Al consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco spettano le seguenti attribuzioni:

a) vigilare per la tutela della categoria degli informatori scientifici del farmaco;

b) coordinare e promuovere le attività culturali dei consigli dei collegi provinciali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed all'aggiornamento professionale, per una qualificata informazione, nonché disciplinare e vigilare sull'aggiornamento e sulla formazione permanente degli informatori scientifici del farmaco;

c) esprimere il parere, quando sia richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano il servizio di informazione scientifica sui farmaci e la professione di informatore scientifico del farmaco, nonché su ogni altra questione attinente ai collegi provinciali;

d) decidere sull'istituzione dei collegi interprovinciali nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 7;

e) decidere in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli dei collegi provinciali in materia di iscrizione e di cancellazione dall'albo professionale, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli dei collegi provinciali e dei collegi provinciali dei revisori dei conti;

f) redigere il regolamento per la trattazione dei ricorsi e di ogni altra questione di sua competenza;

g) determinare la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti;

h) provvedere all'aggiornamento dell'elenco degli informatori scientifici del farmaco iscritti negli albi dei collegi provinciali e interprovinciali.

#### Art. 16.

1. I componenti di ciascun consiglio del collegio provinciale e quelli del consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

#### Art. 17.

1. Sono eleggibili alle cariche di cui agli articoli 9 e 14 tutti gli informatori scientifici del farmaco, anche se iscritti ad altri albi professionali, fatte salve le condizioni di compatibilità di cui all'articolo 6.

#### Art. 18.

1. Presso ogni consiglio del collegio provinciale o interprovinciale è istituito l'albo professionale degli informatori scientifici del farmaco che risiedono nel territorio compreso nella circoscrizione del collegio stesso.

2. All'albo di cui al comma 1 sono iscritti anche i capi area farmaceutici, purchè svolgano attività di informazione scientifica sui farmaci e siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della presente legge.

#### Art. 19.

1. L'albo di cui all'articolo 18 deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza ed il domicilio degli iscritti,

nonchè la data di iscrizione ed il titolo in base al quale la stessa è avvenuta. L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo.

#### Art. 20.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, per l'iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 18, sono richiesti i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di un Paese membro dell'Unione europea o di altro Paese extraeuropeo purchè il richiedente risieda in Italia;

b) godimento dei diritti civili;

c) possesso di uno dei titoli di studio di cui al comma 1 dell'articolo 5.

#### Art. 21.

1. Gli informatori scientifici del farmaco incorrono nel provvedimento di cancellazione dall'albo professionale:

a) per la perdita del godimento dei diritti civili;

b) per condanna penale;

c) per cessazione dell'attività professionale da almeno cinque anni;

d) per accertato esercizio contemporaneo di altra attività professionale.

#### Art. 22.

1. L'informatore scientifico del farmaco cancellato dall'albo professionale può, a sua richiesta, essere riammesso quando siano venuti meno i motivi che hanno determinato la cancellazione ai sensi dell'articolo 21.

2. Se la cancellazione dall'albo professionale è avvenuta a seguito di condanna penale, la domanda di nuova iscrizione può essere proposta solo quando sia stata ottenuta la riabilitazione.

## Art. 23.

1. Una copia dell'albo professionale di cui all'articolo 18 deve essere depositata ogni anno entro il mese di gennaio, a cura dei consigli dei collegi provinciali, presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione dove hanno sede i predetti consigli, nonchè presso la segreteria del consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco e presso i Ministeri di grazia e giustizia e della sanità.

2. Di ogni nuova iscrizione o cancellazione deve essere data comunicazione entro due mesi ai Ministeri di grazia e giustizia e della sanità, alla cancelleria della corte d'appello, al procuratore generale della stessa corte d'appello ed al consiglio nazionale di cui all'articolo 13.

## Art. 24.

1. Gli iscritti all'albo professionale degli informatori scientifici del farmaco, che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro ed alla dignità professionali o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità del collegio, sono sottoposti a procedimento disciplinare.

## Art. 25.

1. Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal consiglio del collegio provinciale di cui all'articolo 8, previa audizione dell'interessato. Esse sono:

- a) l'avvertimento;
- b) la censura;
- c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;
- d) la radiazione dall'albo.

## Art. 26.

1. Avverso le decisioni in materia di iscrizione e cancellazione dall'albo professionale e di elezione nei consigli dei collegi provinciali nonchè in materia disciplinare è ammesso il ricorso giurisdizionale.

## Art. 27.

1. Gli oneri relativi alla tenuta dell'albo di cui all'articolo 18, nonchè quelli relativi al funzionamento dei collegi provinciali e del consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco, sono a carico degli iscritti.

## Art. 28.

1. In sede di prima applicazione della presente legge sono considerati di diritto informatori scientifici del farmaco tutti coloro che hanno svolto tale attività in modo continuativo per almeno due anni dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, anche in assenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 5. Essi possono essere iscritti all'albo di cui all'articolo 18, previa apposita richiesta scritta corredata da idonea documentazione.

## Art. 29.

1. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana il relativo regolamento di esecuzione. Con il predetto regolamento di esecuzione sono dettate le norme relative alle assemblee degli iscritti e alle elezioni dei consigli dei collegi provinciali o interprovinciali.